

Finanza in municipio. La Corte conti Lombardia limita la rinegoziazione

# Il Tesoro rivede gli swap

## La decisione

■ Corte conti, sez. di controllo Lombardia, del. 19/2008

È indubbio che la rinegoziazione del primo contratto non sia da considerare una semplice modifica delle condizioni contrattuali del primo ma debba essere trattata come stipula di un nuovo contratto, con tutti i conseguenti oneri a carico dell'ente di effettuare le valutazioni di convenienza, di assumere le relative delibere autorizzate ed effettuare le comunicazioni previste dalla normativa vigente... Nel bilancio di previsione, la nota è importante poiché la gestione corrente deve essere coerente con gli impegni finanziari... Al rendiconto deve essere allegata una nota specifica che indichi se l'Amministrazione ha previsto che una parte delle entrate o dell'avanzo di amministrazione sia vincolato al finanziamento della spesa

» La rinegoziazione di uno swap, che ne allunga i termini e modifica i flussi finanziari, «va tratta-

ta come la stipula di un nuovo contratto». La sua validità, quindi, è subordinata alle verifiche da parte del Tesoro, a cui è obbligatorio inviare anche la nuova documentazione, e alle valutazioni di convenienza da parte dell'ente sottoscrittore. A sottolinearlo è la sezione di controllo della Corte dei conti della Lombardia, che nella delibera 19/2008 passa in rassegna i molti profili critici emersi nella "ristrutturazione" di un contratto da parte di un Comune e li collega all'evoluzione normativa dettata dalla Finanziaria 2008. I magistrati si concentrano sugli obblighi di trasparenza imposti dalla Finanziaria 2008, a partire dall'inedita nota al bilancio in cui indicare gli impegni finanziari prodotti dai derivati (articolo 1, comma 383 della legge 244/2007). Sulla definizione di questo documento si attendono chiarimenti ministeriali, ma la Corte sottolinea che la nota va allegata sia al bilancio di previsione sia al rendiconto (confermando la tesi avanzata dal Sole-24 Ore del 28 gennaio). Il preventivo non può farne a meno perché la gestione corrente deve considerare gli eventuali esborsi prodotti dai derivati; quella che accompagna il consuntivo deve an-

dare nel dettaglio, indicare le «possibili negatività» legate al contratto e specificare che l'ente abbia vincolato una parte delle entrate o dell'avanzo per coprirle. Quanto esaminato dai magistrati lombardi è un "caso-scuola" oggi, quando la revisione di contratti, per l'evoluzione dei tassi e l'emergere di sgradevoli sorprese nei flussi finanziari, è assai più frequente rispetto al varo di nuovi swap. La rinegoziazione esaminata dalla Corte, nata proprio perché i flussi positivi iniziali si erano presto trasformati in oneri, oltre ad allungare di cinque anni la vita dello swap aumenta il rischio a carico del Comune. In questo quadro, le perplessità della Corte riguardano il fatto che alla rinegoziazione ha pensato il responsabile dei servizi finanziari (su delega della Giunta) nella veste di «operatore qualificato», mentre il primo contratto era stato autorizzato dal Consiglio. La nuova firma è avvenuta «in assenza di analisi finanziarie specifiche» e ha portato il Comune ad aderire a tassi (collegati all'Euribor, ma con uno spread addirittura del 2,34%) che «sembrano garantire l'intermediario anziché il Comune».

L'analisi della regolarità finan-

ziaria, per i magistrati, non può prescindere dalla valutazione di convenienza, in relazione alle conoscenze delle parti. In attesa del decreto dell'Economia attuativo della Mifid, il Comune deve verificare l'efficacia della dichiarazione di "competenza" resa dal responsabile dei servizi finanziari. Le critiche, poi, si appuntano sul costo di sostituzione in caso di recesso anticipato: la fissazione di questo onere è demandata alla banca ma per la Corte è necessario fissare chiaramente «limiti minimi e massimi».

Va notato, poi, che parificare la rinegoziazione a un nuovo contratto apre un nuovo problema: le spese di estinzione del vecchio swap possono essere rifinanziate con quello nuovo o questo viola sostanzialmente il divieto costituzionale di finanziare spese correnti con debito?

G.Tr.

## IL PRINCIPIO

La «ristrutturazione» incorre negli stessi obblighi di controllo e trasparenza che contraddistinguono i nuovi contratti